

Consiglio Regionale della Puglia
3^a Commissione Consiliare Permanente

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
La legge finanziaria statale per l'anno 1982 (n.181 del 26.4.82), tra le altre disposizioni in materia sanitaria, all'art.13, ha stabilito che "le regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, sono tenute a verificare, in relazione ai rendiconti trimestrali, l'andamento delle attività assistenziali e della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale". Al 3° comma, lo stesso articolo precisa che "per le esigenze di controllo le Regioni possono utilizzare, mediante comando, personale delle unità sanitarie locali".


Il disegno di legge che si sottopone all'esame si propone di dare attuazione alle norme riportate, prevedendo, nella disciplina, una struttura organizzativa snella e proiettata all'attività ispettiva, senza trascurare l'aspetto di collaborazione con le UU.SS.LL., escludendo qualsiasi appesantimento organizzativo, conservando il servizio nell'ambito del settore naturale, che è quello della sanità, onde creare un rapporto continuo ed immediato tra le funzioni organizzative e di direzione e quello di accertamento (regionali) con quelle gestionali (delle UU.SS.LL.).

E' previsto che il gruppo ispettivo sia composto da personale del ruolo unico della Regione e dei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario.

La norma sembra opportuna, per poter disporre direttamente di personale particolarmente qualificato e idoneo, da utilizzare e nel servizio ispettivo e, in generale, nell'ambito delle funzioni regionali nel settore sanitario.

L'istituzione del servizio ispettivo, a parte l'adempimento ormai non più dilazionabile del disposto legislativo statale, evidenzia di per sé l'opportunità, nell'attuale fase di attuazione del sistema sanitario, di creare un contatto continuo tra organismi regionali e organismi operativi, non tanto ai fini strettamente ispettivi (motivazione che già lo giustificherebbero), quanto per consentire che le azioni di orientamento possano essere svolte con tempestività, regolarità ed efficienza.

Di Gioia Lillino



TESTO EMENDATO

D.D.L. Costituzione del gruppo ispettivo sanitario e finanziario"
Attuazione dell'art.13 della Legge 26 aprile 1982,n.181
Servizio Ispettivo sanitario e finanziario

D.D.L. Istituzione d
in attuazione
n. 181.

Articolo 1

SERVIZIO ISPETTIVO SANITARIO E FINANZIARIO

1. E' istituito, in attuazione dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n.181, nell'ambito del Settore Sanità, il "Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario" per la verifica dell'andamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità Sanitarie Locali.
2. Il servizio, secondo gli indirizzi della Giunta Regionale, svolge in particolare attività di supporto tecnico e di verifica delle attività delle Unità Sanitarie Locali attinenti:
 - a) le convenzioni di cui agli articoli 26, 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
 - b) la gestione economica e finanziaria, con particolare attenzione al controllo della spesa e alle procedure connesse agli approvvigionamenti ed agli acquisti di attrezzature tecnico - scientifiche;
 - c) l'attività tecnico sanitaria con particolare riferimento alla medicina preventiva, alla tutela dell'ambiente, al controllo dei livelli assistenziali dei presidi ospedalieri e della rete poliambulatoriale.
3. Per le esigenze funzionali del servizio è costituito un gruppo ispettivo, cui è assegnato personale del ruolo unico della Regione e dei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, dei quali almeno uno del ruolo amministrativo ed uno di quello sanitario anche con mansioni di supporto organizzativo, nel numero che viene determinato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità.

ARTICOLO 1

- 1 . IDEM
"
"
"
"
2. Il servizio, sulla
dalla Giunta Regio
idem
idem
idem
idem
idem
"
idem
3. Per le esigenze fu
ispettivo, composto
e dei ruoli nomina
nel numero che vie
posta dell'Assesse

Articolo 2

PERSONALE COMANDATO

1. Il personale dei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, assegnato al gruppo ispettivo in posizione di comando a norma del terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n.181, può chiedere, non oltre sei mesi dalla data di assegnazione al servizio, l'iscrizione nel ruolo unico del personale della Regione. L'inquadramento avviene sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita all'atto dell'inquadramento medesimo, nella qualifica e livello corrispondenti dell'ordinamento regionale.

ARTICOLO 2

PERSONALE COMANDA

1. ~~SOPPRESSO~~

SOPPRESSO

SOPPRESSO